

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3432

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONAVITA, PASQUINI, MACONI, CHIUSOLI, LEGNINI, BRUNALE, BISCARDINI, SCALERA, PAPANIA, LIGUORI, MANFREDI, LABELLARTE, SERVELLO, ROLLANDIN, RIPAMONTI, PETERLINI, MICHELINI, IZZO, IERVOLINO, FILIPPELLI, DE PAOLI, D’AMBROSIO, COVIELLO, SALVI, MURINEDDU, MASCIONI, LONGHI, GRUOSSO, GIOVANELLI, FLAMMIA, DI GIROLAMO, BONFIETTI, BETTONI, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA e BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2005

—————

Misure per il recupero del credito IVA da parte di creditori
di imprese insolventi soggette a procedure concorsuali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato da ultimo dall'articolo 13-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede che: «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa».

Successivamente, la circolare del Ministero delle finanze del 17 aprile 2000 n. 77, al paragrafo 3, ha precisato che in capo al cedente del bene o prestatore del servizio sorge un diritto potestativo di effettuare la rettifica in diminuzione solo successivamente «alla definitività del piano di riparto dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore ...». Pertanto, la rettifica in diminuzione può avvenire solo nei seguenti casi:

a) nel fallimento dopo dieci giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto,

ovvero, negli altri casi - quali insussistenza dell'attivo, pagamento o estinzione crediti ammessi - dopo quindici giorni dall'affissione alla corte d'appello del decreto di chiusura del fallimento;

b) nella liquidazione coatta amministrativa, dopo venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto deposito del piano di riparto;

c) nel concordato fallimentare o preventivo - solo per i creditori chirografari per la percentuale ammessa alla procedura - dopo quindici giorni dall'affissione della sentenza di omologazione del concordato.

Allo stato attuale della normativa, il credito di IVA in sostanza è recuperabile solo al momento della chiusura della procedura concorsuale.

Consegue, quindi, che i creditori di imprese insolventi soggette a tali procedure, versano in una condizione di duplice sfavore, poiché, oltre a non poter esigere il proprio credito, se non con i mezzi ed i tempi del fallimento, non possono neppure recuperare il credito di IVA nei confronti dell'erario fino alle fasi conclusive della procedura concorsuale.

I tempi medi di durata di fallimenti e liquidazioni coatte amministrative, in Italia, sono estremamente lunghi, cosicché le imprese creditrici coinvolte in tali situazioni risultano fortemente penalizzate dall'esposizione finanziaria che deriva dall'impossibilità di recuperare il credito verso l'erario per l'intera durata delle procedure.

Tale norma di legge appare iniqua, in quanto, oltre ad assoggettare l'impresa creditrice al sostegno dell'onere per il mancato incasso del credito, la costringe ad accollarsi anche l'onere finanziario per l'anticipazione all'erario dell'IVA fino alla chiusura del fallimento.

Lo scopo di questo disegno di legge è molto semplice: rendere possibile per le imprese recuperare l'IVA anticipata all'erario e non incassata dal cliente fallito, al momento dell'ammissione del proprio credito al passivo della procedura.

Nel merito, il disegno di legge consta di un articolo che modifica ed integra l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come da ultimo modificato dall'articolo 13-*bis* del de-

creto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e prevede, in particolare l'introduzione di un ulteriore comma che stabilisce che le aziende possono recuperare l'IVA anticipata all'erario e mai incassata dal cliente fallito al momento dell'ammissione del proprio credito al passivo della procedura.

L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La variazione in diminuzione in seguito a procedure concorsuali di cui al comma secondo, può essere eseguita a partire dal momento in cui lo stato passivo divenga definitivo. In sede di eventuale ripartizione dell'attivo, conseguentemente ad ogni ripartizione parziale il cedente o prestatore del servizio dovrà operare una corrispondente variazione d'imposta in aumento»;

b) al terzo comma, le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo comma»;

c) al quinto comma, le parole: «di cui al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.